



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BORGIO SAN PIETRO"**

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0110418800
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN
e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

(approvato con delibera n. 329 del Consiglio di Istituto del 06/11/2025)

Sommario

PREMESSA.....	2
Parte 1 – Scuola Primaria.....	3
Art 1 - Linee guida.....	3
Art. 2 - Mancanze disciplinari.....	3
Art. 3 - interventi educativi.....	3
Parte 2 – Scuola Secondaria di 1^grado.....	4
Art 4 - Diritti delle studentesse e degli studenti.....	4
Art. 5 - Doveri delle studentesse e degli studenti.....	4
Art. 6 - Norme organizzative.....	5
Art. 7 - Codice disciplinare.....	6
Art. 8 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni.....	6
Art. 9 - Procedure e termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni.....	9
Parte 3 – Disposizioni comuni.....	10
Art. 10 - Patto educativo di corresponsabilità.....	10
Art. 11 - Disposizioni finali.....	10



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BORG SAN PIETRO"

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0110418800
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN
e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

PREMESSA

La Scuola, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto della Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27/05/91 n. 176, garantisce a ciascuno studente, in quanto persona, l'integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei citati documenti

Si impegna a

- Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;
- Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantire un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento ;
- Assicurare la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;
- Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
- Favorire la creazione di un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, promuovendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l'integrazione, l'accoglienza, l'inclusione, il rispetto di sé e dell'altro;
- Garantire trasparenza nelle valutazioni;
- Mantenere un costante rapporto con le famiglie;
- Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere, alla tutela della salute e della sicurezza; attivare servizi di assistenza psicologica;
- Garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
- Porre in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

Chiede all'alunno/a

- Di prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;
- Di rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento dei traguardi previsti dal proprio curriculum, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;
- Di accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti.

Chiede alla famiglia

- Di instaurare con la Scuola un patto educativo di corresponsabilità.

Il presente Regolamento di disciplina viene stilato nella consapevolezza che il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni durante le attività didattiche e che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "BORG SAN PIETRO"

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0110418800
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN
e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

Parte 1 – Scuola Primaria

Art 1 - Linee guida

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, inoltre nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate; esse tengono conto della situazione personale dello studente/della studentessa.

Art. 2 - Mancanze disciplinari

Si configurano mancanze disciplinari da parte degli alunni della Scuola Primaria i seguenti comportamenti:

- presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
- spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
- rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
- portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e materiali pericolosi;
- utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone o altri apparecchi similari
- non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento;
- sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
- utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche;
- offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
- diffondere in rete o sui social foto o riprese audio/video che riguardano il personale della scuola o gli alunni;
- cedere a terzi le proprie credenziali di accesso alle piattaforme didattiche o appropriarsi delle credenziali appartenenti ad altri;
- compiere atti di bullismo e/o di cyberbullismo;
- ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante.

Per il verificarsi di ripetuti ritardi non giustificati sarà inoltre cura degli insegnanti dare tempestiva comunicazione alla famiglia.

Art. 3 - interventi educativi

Di seguito gli interventi educativi previsti, in base alla gravità e alla reiterazione degli episodi sopracitati:

A. Richiamo orale	Da parte del docente di classe
B. Comunicazione scritta alla famiglia	Da parte del docente di classe
C. Convocazione dei genitori	Da parte del team docenti
D. Comunicazione scritta del Dirigente alla famiglia	Da parte del Dirigente Scolastico
E. Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente	Da parte del Dirigente Scolastico

Gli insegnanti e/o il Dirigente Scolastico attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità di ogni alunno/a.

L'educazione alla consapevolezza nelle relazioni insegnante-alunno/a sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi. Dovrà sempre essere data all'alunno/a la possibilità di esprimere le proprie ragioni.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "BORGO SAN PIETRO"

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0110418800
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN
e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

Parte 2 – Scuola Secondaria di 1^a grado

Il Regolamento di disciplina della Scuola Secondaria di primo grado dell' I.C. "Borgo San Pietro" si ispira alle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e alle sue successive modifiche ed integrazioni, al Protocollo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo e al PTOF dell'Istituto.

In particolare l'art. 4 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e ss.mm.ii. demanda ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione:

- a) l'individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti elencati all'art. 3 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e ss.mm.ii., al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola;
- b) l'individuazione le relative sanzioni;
- c) l'individuazione degli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

Art 4 - Diritti delle studentesse e degli studenti

Ogni studente/studentessa ha diritto ad una formazione culturale, alla valorizzazione delle inclinazioni personali e a un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona. Ha diritto ad essere informato/a sulle norme che regolano la vita della scuola, ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione, che lo/a conduca a migliorare il proprio apprendimento.

Art. 5 - Doveri delle studentesse e degli studenti

Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, in particolare quelli contemplati all'articolo 3 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e ad osservare le norme previste dal Regolamento d'Istituto.

In particolare gli studenti e le studentesse sono tenuti ad assicurare:

- una frequenza scolastica regolare e l'assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- l'adozione di un comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui fruiscono dei servizi offerti dalla scuola;
- il rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei compagni;
- il rispetto e l'utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti;
- il rispetto delle disposizioni di sicurezza, privacy e di tutela della salute;
- il rispetto delle disposizioni relative al divieto di utilizzo del telefono cellulare, dello smartphone o di altri apparecchi simili;
- il rispetto dei beni pubblici e privati;
- l'osservanza di tutte le disposizioni e di tutti i regolamenti dell'Istituto.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "BORG SAN PIETRO"

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0110418800
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN
e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

Art. 6 - Norme organizzative

<p>1) L'ingresso a scuola è fissato alle ore 7.50. Gli alunni devono entrare a scuola al suono della campana e dirigersi nell'aula dove li attende l'insegnante. Non sono ammessi ritardi abituali.</p>
<p>2) Gli alunni che si presentano in ritardo sono ammessi in classe dall'insegnante in servizio nella prima ora di lezione; il docente dovrà annotare sul registro di classe l'ora di arrivo di ciascun ritardatario. Se quest'ultimo non ha la giustificazione, dovrà portarla il giorno successivo. Nelle riunioni dei consigli di classe si discuteranno i casi di eventuali alunni abitualmente ritardatari e, a cura del coordinatore della classe, verranno avvisati i genitori tramite convocazione scritta o telefonica.</p>
<p>3) Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa giustificazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza. Le assenze (antimeridiane e pomeridiane) dovranno essere giustificate sul diario.</p>
<p>4) Durante l'orario scolastico non è consentito agli alunni uscire dalla scuola. Nel caso in cui i genitori richiedano un'uscita anticipata del proprio figlio, devono prelevare l'alunno personalmente o farlo prelevare da un adulto da loro autorizzato precedentemente e in forma scritta, in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte degli insegnanti a partire dal momento del ritiro. Non è consentita, di norma, l'uscita solo su richiesta telefonica. In caso di grave indisposizione, sarà avvertita per telefono la famiglia perché provveda a riportare il proprio figlio a casa.</p>
<p>5) L'intervallo si svolge nell'aula e nello spazio antistante. È vietato correre, tenere comportamenti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro involucri e contenitori, giocare a palla anche con palline di carta. Per qualsiasi problema, l'alunno deve rivolgersi al proprio insegnante addetto alla sorveglianza che valuterà la situazione. È vietato allontanarsi dal proprio piano.</p>
<p>6) L'uso dei bagni non è consentito, salvo eccezioni, durante la prima ora di lezione, nella mezz'ora dopo l'intervallo e nell'ultima mezz'ora prima dell'uscita. Gli alunni sono tenuti ad usare i bagni in modo corretto e civile.</p>
<p>7) È rigorosamente vietato portare a Scuola oggetti nocivi e/o pericolosi, comunque non necessari all'attività scolastica. L'uso di cutter, forbici, compassi, squadre, righe ed altro materiale potenzialmente pericoloso è consentito solo se necessario all'attività richiesta dall'insegnante presente in aula.</p>
<p>8) Ogni alunno è responsabile del proprio materiale scolastico e dei propri oggetti personali; la scuola non risponde di oggetti o di denaro mancanti.</p>
<p>9) Durante la permanenza a scuola all'alunno è vietato l'uso del telefono cellulare, dello smartphone o di altri apparecchi simili, che dovranno essere tenuti spenti nello zaino. Tale divieto si applica durante l'intero orario scolastico ovvero non solo durante le lezioni curricolari ma anche durante tutte le altre attività didattiche extracurricolari, gli intervalli, e vale per tutti gli spazi dell'istituto (aule, laboratori, corridoi, spazi aperti esterni, ...)</p>
<p>10) Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme di comportamento civile, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• non devono usare un linguaggio offensivo e scurrile (parolacce, bestemmie, offese, ecc.) o tenere atteggiamenti poco corretti (masticare gomme americane, tenere il cappello all'interno della scuola, ecc.) o provocatori nei confronti di insegnanti, del personale della scuola e dei compagni;• non devono usare violenza nei confronti dei compagni;• devono entrare ordinatamente in classe senza attardarsi all'ingresso e uscire da scuola al termine delle lezioni accompagnati dal docente;• devono chiedere il permesso al docente per allontanarsi dall'aula;• non devono disturbare in alcun modo le lezioni;• non devono prendere oggetti senza permesso, manomettere, danneggiare e nascondere per nessun motivo il materiale altrui o della scuola.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "BORG SAN PIETRO"

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0110418800
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN
e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

Art. 7 - Codice disciplinare

Premesso che la scuola è luogo di formazione e di educazione e concorre alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, l'irrogazione di sanzioni disciplinari ha principalmente una finalità educativa e tende a rimettere al centro il principio della responsabilità e a indurre lo studente/la studentessa ad una riflessione e rielaborazione critica degli episodi che si sono verificati e al ripristino di rapporti corretti e sereni all'interno della comunità scolastica.

I principi generali in materia di provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- la responsabilità disciplinare è personale;
- nessuno/a studente/studentessa può essere sottoposto/a a sanzioni disciplinari senza essere stato/a prima invitato/a ad esporre le proprie ragioni;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline;
- l'infrazione disciplinare influisce solo sul voto di comportamento;
- in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- tengono conto della situazione personale dello studente/della studentessa, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 8 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni

1) Premessa

In armonia con i principi espressi nel D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e nel D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e con riferimento alla nota MIUR prot. 3602 del 31 luglio 2008, nonché alla direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007, alla Legge n. 150/2024, alla nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, al DPR 134 del 2025, al Protocollo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, al Patto educativo di corresponsabilità, sono stati individuati i provvedimenti, di seguito riportati, relativi a mancanze disciplinari di diversa gravità.

Le sanzioni, ispirate al principio di gradualità correlato con la gravità della mancanza disciplinare, devono rappresentare delle sollecitazioni dirette a favorire il processo di maturazione dello studente/della studentessa al fine ultimo della costruzione della personalità di cittadino/a consapevole e rispettoso/a delle norme del vivere civile e sono dirette ad ottenere che lo studente/la studentessa:

- si assuma consapevolmente la responsabilità dell'infrazione che ha commesso;
- si renda conto del danno procurato a se stesso/a e alla collettività;
- ripristini rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari si intendono applicabili anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra citati, saranno adottati i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni. Per ciascuna tipologia di sanzione vengono indicati i soggetti competenti ad irrogarla.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "BORG SAN PIETRO"

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0110418800
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN
e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

2) Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- Scarsa diligenza e puntualità;
- Disturbo lieve durante la lezione;
- Atteggiamenti scorretti;
- Lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

3) Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro di classe e comunicazione alle famiglie

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo scritto in presenza di comportamenti relativi a:

- Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne);
- Disturbo continuo durante le lezioni;
- Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola;
- Violazioni alle norme di sicurezza;
- Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati;
- Danneggiamento lieve di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno;
- Abbigliamento non adeguato;
- Utilizzo del telefono cellulare, dello smartphone o altro dispositivo simile;
- Mancanze plurime ai doveri di diligenza.

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

4) Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di Classe

Gli studenti potranno essere soggetti ad allontanamento dalle lezioni (da 1 a 5 giorni) in presenza di comportamenti relativi a:

- Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta;
- Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale della scuola;
- Ingiurie offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica;
- Disturbo grave e continuato durante le lezioni;
- Possesso di materiale pericoloso (taglierini, coltellini, accendini, petardi, ecc.);
- Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno;
- Reiterato utilizzo del telefono cellulare, dello smartphone o altro dispositivo simile;
- Uso di apparecchiature elettroniche per foto e/o riprese audio/video non autorizzate;
- Diffusione in rete o sui social di foto, riprese audio/video che riguardano il personale della scuola o gli alunni;
- Cessione a terzi delle proprie credenziali di accesso alle piattaforme didattiche o appropriazione delle credenziali appartenenti ad altri;
- Atti di bullismo e/o di cyberbullismo;
- Falsificazione di firme o di risultati scolastici.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE “BORGO SAN PIETRO”

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0110418800
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN
e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

In caso di allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni l'alunno/a svolgerà a scuola attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento (D.P.R. n 249/1998, art. 4, co 8 e 8-bis)

In caso di allontanamento dalle lezioni da 3 a 5 giorni l'alunno/a svolgerà attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter del D.P.R. n 249/1998, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità delle sanzioni (D.P.R. n 249/1998, art. 4, co 8, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies; art. 6, co 3-bis).

5) Allontanamento dalle lezioni da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe

Gli studenti potranno essere soggetti ad allontanamento dalle lezioni (da 6 a 15 giorni) in presenza di comportamenti relativi a:

- Recidiva dei comportamenti sanzionati del precedente punto 4);
- Gravissime scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale della scuola;
- Reiterato e continuo disturbo durante le lezioni;
- Uso di apparecchiature elettroniche per foto e/o riprese audio/video lesive della dignità altrui;
- Diffusione in rete o sui social di messaggi, foto, riprese audio/video riguardanti il personale della scuola o gli alunni lesivi della dignità altrui;
- Ricorso a vie di fatto e/o atti di violenza nei confronti dei compagni, insegnanti o del personale scolastico avvenuti anche immediatamente fuori dalla scuola in coincidenza con l'ingresso e l'uscita;
- Molestie continuate nei confronti degli altri;
- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone;
- Gravi atti di bullismo e/o di cyberbullismo.

Durante il periodo di allontanamento dalle lezioni l'alunno/a svolgerà attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter del D.P.R. n 249/1998, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità delle sanzioni (D.P.R. n 249/1998, art. 4, co 8, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies; art. 6, co 3-bis).



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BORGO SAN PIETRO”

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0110418800
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN
e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

6) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Istituto

Gli studenti potranno essere soggetti ad allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni in presenza di:

- reati avvenuti all'interno della scuola che violino il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.);
- azioni che configurino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento, ecc.).

Durante il periodo di allontanamento la scuola promuoverà, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo (D.P.R. n 249/1998, art. 4, co 9)

7) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione stabiliti dal Consiglio di Istituto

Con riferimento alle fattispecie di cui al precedente punto 6, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (D.P.R. n 249/1998, art. 4, co 9 bis)

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. (D.P.R. n 249/1998, art. 4, co 10)

Art. 9 - Procedure e termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni

1) Il personale che opera all'interno dell'Istituto può inviare al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare.

Il Dirigente Scolastico deve dar corso all'istruttoria, acquisendo tutti gli elementi inerenti al caso.

In caso di mancanze disciplinari che prevedono sanzioni di allontanamento dello studente dalle lezioni o dalla comunità scolastica, il Dirigente scolastico riunisce l'organo collegiale competente (Consiglio di classe o Consiglio di Istituto), dando contestuale avviso alla famiglia mediante comunicazione scritta di avvio del procedimento disciplinare.

La comunicazione di avvio del procedimento disciplinare deve contenere l'indicazione sommaria dei fatti avvenuti, l'avviso della convocazione davanti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto con indicazione della data, ora e sede, l'avviso della possibilità di depositare memorie e di esercitare il diritto di difesa.

L'irrogazione della sanzione può essere disposta soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (D.P.R. n 249/1998, art. 4, co 9 ter).

Il Dirigente Scolastico, chiamato ad emettere la sanzione, deve inviare copia del provvedimento alla famiglia.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "BORGO SAN PIETRO"

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0110418800
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN
e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

2) I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.

3) È istituito un organo di garanzia interno alla scuola presieduto dal Dirigente Scolastico e così composto:

a) Sanzioni erogate dal Consiglio di Classe: presidente del Consiglio di Istituto membro effettivo e vice presidente membro supplente, rappresentante del personale ATA membro del Consiglio di Istituto membro effettivo e DSGA membro supplente, primo collaboratore del Dirigente Scolastico, membro effettivo e docente della secondaria con maggiore anzianità di ruolo membro supplente.

b) Sanzioni erogate dal Consiglio di Istituto: primo genitore rappresentante eletto nel Consiglio di Classe frequentato dall'allievo/a oggetto del provvedimento, membro effettivo, secondo rappresentante, membro supplente, DSGA, primo collaboratore del Dirigente Scolastico, membro effettivo e docente della secondaria con maggiore anzianità di ruolo, membro supplente.

4) L'organo di garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico in presenza di ricorsi.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di incompatibilità di uno dei membri o di dovere di astensione subentrerà il membro supplente.

In sede di votazione non è possibile astenersi.

5) Avverso le sanzioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'organo di garanzia istituito nella scuola entro quindici giorni dalla comunicazione.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine la sanzione sarà ritenuta confermata.

6) Il ricorso non incide sull'esecutività della sanzione erogata.

7) Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

Parte 3 – Disposizioni comuni

Art. 10 - Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Il Patto educativo di corresponsabilità viene elaborato dal Dirigente Scolastico con l'ausilio della commissione PTOF e sottoposto alla discussione, modifica, integrazione ed approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.

Periodicamente il Consiglio di Istituto verifica l'adeguatezza e la validità del patto in fase di attuazione e, se necessario, richiede al Dirigente Scolastico di apportare modifiche o integrazione al documento

Il Patto deve essere sottoscritto dagli studenti e dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale all'atto di iscrizione a Scuola.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la Scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 11 - Disposizioni finali

Sono abrogate tutte le norme contenute in precedenti Regolamenti disciplinari riguardanti gli alunni emanati dall'Istituto.